

COMUNE DI CAMA

**STATUTO
COMUNALE**

	Art.	Pag.
Elezioni in diverse autorità	36	11
Riconsiderazione	37	11
Votazioni e elezioni cantonali e federali	38	11
Distribuzione del materiale di votazione	39	11
b) Il Municipio		11
Composizione	40	11
Sedute	41	12
Competenza a decidere	42	12
Votazione e elezioni	43	12
Competenze	44	12
Rappresentanza del Comune verso terzi	45	13
Dicasteri	46	13
Gestione	47	13
Sindaco	48	13
c) La Commissione di revisione		13
Composizione	49	13
Compiti	50	13
 III. RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE		14
1. Scuole		14
Consiglio scolastico	51	14
Compiti	52	14
Competenze	53	14
Stipendio degli insegnanti	54	14
2. Foreste		14
Amministrazione forestale	55	14
3. Costruzioni e strade		15
Commissione costruzioni	56	15
4. Alpi e pascoli		15
Alpi e pascoli	57	15
5. Protezione civile		15
Commissione per la protezione civile	58	15
6. Polizia del fuoco		15
Pompieri	59	15
7. Cancelleria comunale		15
Compiti	60	15
Segretario comunale	61	15
 IV. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI TRIBUTI		16
Consistenza del patrimonio	62	16

	Art.	Pag.
Amministrazione	63	16
Tassa di condominio e partecipazione alle spese; tassa d'uso . . .	64	16
Tributi preferenziali	65	16
Tasse	66	17
Imposte	67	17
Tasse di soggiorno	68	17
V. COMUNE PATRIZIALE		17
Diritti	69	17
VI. COMUNE PARROCCHIALE		17
Comune parrocchiale	70	17
VII. DISPOSIZIONI FINALI		17
Revisione	71	17
Abrogazione di disposizioni contrarie	72	18
Entrata in vigore	73	18

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Cama è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone abitanti sul suo territorio ed è formato dalle seguenti frazioni: Stradon, Chiesa, Ponte, Norantola, Piani e Aosa.

Art. 2

Autonomia

Al Comune spetta il diritto di amministrazione autonoma entro i limiti della legislazione federale e cantonale.

Il Comune, nel quadro della propria competenza legale, esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3

Compiti

Il Comune adempie le funzioni richieste dall'interesse generale. Esso promuove lo sviluppo culturale nonché la prosperità sociale ed economica e emana le necessarie leggi e regolamenti.

Art. 4

Capacità di voto

Hanno la capacità di voto i cittadini svizzeri di ambo i sessi che hanno compiuto il 20esimo anno d'età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.

Art. 5

Diritto di voto

In affari comunali hanno diritto di voto i cittadini patrizi in possesso dei diritti civili e domiciliati nel Comune nonché i cittadini svizzeri ivi residenti da almeno tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui è stata depositata la fede d'origine.

Art. 6

Elezioni e votazioni federali e cantonali

In affari federali e cantonali valgono le relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Art. 7

Eleggibilità

Qualsiasi cittadino avente diritto di voto può essere eletto in un'attività comunale purchè non gli sia stato interdetto con sentenza penale di ricoprire un ufficio pubblico.

Art. 8

Durata della carica

La durata della carica delle autorità comunali è di tre anni.

	Art. 9
Obbligatorietà della carica	Ogni cittadino eleggibile nel Comune è obbligato ad accettare la nomina ad un ufficio comunale per il quale è stato scelto ed eletto. Le autorità in carica possono venir rielette se non hanno presentato le dimissioni come all'Art. 11.
	Art. 10
Motivi di esonero	E' esente dall'obbligo di accettare una carica chiunque: <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano più di 60 anni; b) sia ammalato o infermo in modo tale da non potersi ragionevolmente pretendere da lui l'esercizio della carica; c) abbia ricoperto la stessa carica durante il periodo amministrativo immediatamente precedente o, complessivamente, durante 6 anni; d) non possa assumere una carica per altri importanti motivi.
	Art. 11
Dimissioni	Ogni membro di un'autorità comunale deve comunicare le proprie dimissioni per iscritto al Municipio almeno tre settimane prima della votazione elettorale.
	Art. 12
Data delle elezioni e entrata in carica	Le elezioni per la designazione delle autorità comunali vengono indette di regola la seconda domenica del mese di dicembre. L'entrata in carica ha luogo il 1. 1 dell'anno successivo. Il titolare dell'ufficio uscente è obbligato ad effettuare un trapasso ordinato dei poteri.
	Art. 13
Elezioni complementari	Se un membro di un'autorità cessa di far parte della stessa durante il periodo della carica va indetta un'elezione complementare per il resto del periodo amministrativo, se superiore ai tre mesi. Questa ha luogo conformemente alle disposizioni sulle elezioni ordinarie.
	Art. 14
Motivi di esclusione	Parenti e affini in linea diretta, coniugi, figli e figlie, fratelli e sorelle, suoceri e generi, cognati e cognate non possono far parte contemporaneamente della stessa autorità comunale. Questi motivi di esclusione valgono pure per i membri della Commissione di revisione e per i membri del Municipio. Un funzionario comunale o un impiegato comunale in pianta stabile non può far parte dell'autorità a lui direttamente preposta.

	Art. 15	
Obbligo di astensione		Un membro di un'autorità comunale o dell'assemblea comunale deve ricusarsi nella deliberazione o nella votazione su una pratica se egli stesso o uno dei suoi parenti fino al grado stabilito dall'art. 14 vi ha un interesse personale immediato.
	Art. 16	
Diritto di petizione		Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio proposte, istanze e ricorsi in forma scritta. Questo è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi.
	Art. 17	
Diritto di iniziativa		In affari comunali 15 aventi diritto di voto possono chiedere per iscritto la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le autorità comunali hanno adottato nell'ambito della loro competenza e che regolano rapporti legali tra il Comune e terzi. L'iniziativa può essere lanciata tanto in forma generica quanto mediante un progetto elaborato a tale scopo. Essa dev'essere trasmessa al Municipio unitamente alle firme.
	Art. 18	
Procedura per le iniziative		Un'iniziativa validamente riuscita dev'essere trattata al più tardi entro tre mesi dalla sua presentazione. Il Municipio può formulare dei controprogetti per l'Assemblea comunale. In tal caso si vota anzitutto sul controprogetto e sulla proposta contenuta nell'iniziativa. In seguito l'Assemblea comunale deciderà in votazione finale sull'accettazione o il rigetto della proposta vincente.
	Art. 19	
Ritiro dell'iniziativa		Un'iniziativa può in ogni tempo venire ritirata dai primi cinque firmatari fino alla votazione, in quanto non contenga una clausola di altro tenore.
	Art. 20	
Iniziativa illegali		Iniziativa di contenuto illegale non sono ammissibili e non vengono sottoposte a votazione.
	Art. 21	
Informazione / Mozione		Nell'Assemblea comunale ogni cittadino avente diritto di voto può chiedere ragguagli sullo stato o l'evasione di una pratica comunale. La relativa informazione può essere rinviata se vi si oppongono importanti interessi del Comune o di terzi.

L'avente diritto di voto ha inoltre il diritto di formulare proposte nell'Assemblea concernenti trattande non figuranti all'ordine del giorno. Se la proposta viene dichiarata rilevante dalla maggioranza, il Municipio, in una prossima Assemblea, dovrà riferire in proposito e formulare una proposta in merito.

Art. 22

Responsabilità La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dell'autorità dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

Art. 23

Diritto di ricorso Il diritto di ricorso contro decreti e ordinanze degli organi comunali è regolato dalla legislazione cantonale.

Art. 24

Protocollo Devono essere redatti protocolli separati dell'Assemblea comunale, del Municipio e delle altre autorità comunali o Commissioni. I protocolli vanno presentati per l'approvazione alla prossima occasione e, ad approvazione avvenuta, devono essere firmati dal Presidente e dal protocollista.

Art. 25

Presenza di visione dei protocolli I protocolli dell'Assemblea comunale possono essere chiesti in visione da ogni avente diritto di voto. La visione dei protocolli del Municipio e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi tutelabili. Al diritto di visione può essere dato seguito mediante il rilascio di un estratto del protocollo. Per ogni estratto del protocollo si esige una tassa.

II. ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 26

Organi comunali Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Municipio
- c) la Commissione di revisione.

a) L'Assemblea comunale

Art. 27

Assemblea comunale

L'Assemblea comunale è l'organo supremo del Comune.
In essa i cittadini aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

Art. 28

Competenze

All'Assemblea comunale spettano in particolare i seguenti poteri:

1. l'elezione
 - a) del Sindaco
 - b) dei Municipali + supplenti
 - c) dei Membri del Consiglio Scolastico
 - d) dei Membri della Commissione di Revisione
 - e) degli elettori per la costituzione del Tribunale distrettuale
 - f) dei Revisori per i conti del Circolole elezioni da a) - d) vengono effettuate per urna secondo un apposito regolamento interno
le altre elezioni, in quanto non delegate espressamente da altra autorità;
2. l'emanazione e la modifica dello statuto comunale e delle leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
3. l'approvazione del preventivo e del rendiconto comunali nonché la determinazione del tasso d'imposta;
4. l'autorizzazione di spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria degli altri organi;
5. l'autorizzazione per la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, la costituzione di servitù prediali e di oneri fondiari. Sono riservati i diritti del Comune patriziale;
6. le accensioni di nuovi prestiti e la prestazione di fidejussioni;
7. la concessione di diritti d'acqua e la costituzione di altri speciali diritti;
8. la decisione sulla collaborazione con altri Comuni, corporazioni e organizzazioni regionali;
9. la concessione di prestiti, se questi superano la competenza del Municipio e non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari incombenti alle competenti autorità.

	Art. 29
Convocazione, ordine del giorno	L'Assemblea comunale è convocata dal Municipio. Essa può decidere soltanto su trattande figuranti all'ordine del giorno il quale dev'essere pubblicato almeno cinque giorni prima all'albo comunale con invio contemporaneo ai singoli fuochi.
	Art. 30
Capacità di decisione	Ogni Assemblea comunale regolarmente convocata è competente a decidere validamente.
	Art. 31
Presidenza	L'Assemblea comunale è presieduta dal Sindaco. In caso d'impedimento subentra in sua vece il Vicesindaco o un altro membro del Municipio.
	Art. 32
Trattazione prelliminare	L'Assemblea comunale può decidere soltanto su questioni che sono state oggetto di trattazione preliminare da parte del Municipio o di una commissione e che sono state iscritte e pubblicate all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea comunale.
	Art. 33
Scrutinatori	L'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari.
	Art. 34
Procedura per le votazioni	Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se un quarto degli aventi diritto di voto presenti lo richiede, devono esser effettuate per scheda. Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità decide il presidente. Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche non vengono computate. A parità di voti la proposta è da considerare respinta.
	Art. 35
Procedura delle elezioni	Le elezioni municipali, dei membri del Consiglio Scolastico e di quelli della Commissione di Revisione si effettuano per urna. E' eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso di elezioni collettive vengono computati tutti i voti validi ottenuti da tutti i candidati; questo totale viene diviso per il numero dei seggi a disposizione aumentato di uno; il numero immediatamente superiore a tale quoziente costituisce la maggioranza assoluta.

Se in una elezione singola vi è ballottaggio o se in elezioni collettive sono stati eletti meno candidati di quelli previsti, avrà luogo un secondo scrutinio con numero di candidati illimitato per seggi ancora vacanti. Risultano eletti quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 36

Elezioni in diverse autorità

Se qualcuno viene eletto in diverse autorità che si escludono a vicenda, deve optare immediatamente per una di esse. Se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 14, l'elezione è nulla. Se più persone vengono elette contemporaneamente in un'autorità della quale non possono far parte nello stesso tempo ai sensi dell'art. 14, l'elezione è valida per quella persona già in carica o che, nel caso di contemporanea nuova elezione, ha raccolto il maggior numero di voti.

Art. 37

Riconsiderazione

Una risoluzione dell'Assemblea comunale può sempre venire riproposta a questa per riconsiderazione. Sono riservati i diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di leggi, ordinanze, regolamenti e decisioni di portata generale, si entrerà nel merito di una domanda di riconsiderazione solo con l'appoggio della maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 38

Votazioni e elezioni cantonali e federali

Per le votazioni ed elezioni cantonali e federali l'urna resta aperta nell'ufficio di scrutinio durante gli orari stabiliti dal Municipio di regola nel corso della sera del giorno precedente e il giorno della votazione ed elezione.

Art. 39

Distribuzione del materiale di votazione

Per le votazioni ed elezioni cantonali e federali le schede ed il materiale di voto devono essere distribuiti almeno otto giorni prima della votazione.

b) Il Municipio

Art. 40

Composizione

Il Municipio è l'autorità amministrativa e di bassa polizia del Comune. E' composto dal Sindaco e da quattro municipali ed ha a disposizione due supplenti.

Il Municipio designa il Vicesindaco tra i suoi membri.

	Art. 41
Sedute	Il Municipio è convocato dal Sindaco o dal suo eventuale supplente ogni qualvolta lo richiedano gli affari comunali. Su domanda di due membri del Municipio il Sindaco è obbligato a convocare una seduta straordinaria.
	Art. 42
Competenza a decidere	Il Municipio può validamente deliberare se sono presenti almeno tre membri.
	Art. 43
Votazione e elezioni	Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Sindaco, nelle elezioni la sorte. Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'astensione.
	Art. 44
Competenze	Al Municipio competono tutti i poteri che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali non sono devoluti ad un altro organo. Ad esso incombono particolarmente: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'applicazione del diritto federale e cantonale nonché l'attuazione delle leggi e ordinanze e l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea comunale; 2. la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale; 3. l'amministrazione del patrimonio comunale e la gestione dei singoli dicasteri; 4. l'allestimento del rendiconto annuale e del preventivo; 5. la preparazione di tutte le trattande a destinazione dell'Assemblea comunale; per le trattande ritenute più importanti dal Municipio sarà redatto messaggio all'indirizzo del cittadino; 6. la decisione su spese fino all'importo stabilito dal regolamento di gestione; 7. la stipulazione di contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio; 8. la decisione sulla promozione di processi e di ricorsi nonché la stipulazione di transazioni e contratti arbitrari; 9. l'esercizio del potere di bassa polizia riservato al Comune e la competenza penale nelle procedure di diritto penale amministrativo.

Art. 45

**Rappresentanza
del Comune
verso terzi**

Il Municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio.
Il Sindaco firma unitamente ad un altro membro del Municipio o al segretario comunale in modo vincolante per il Comune.

Art. 46

Dicasteri

L'Amministrazione comunale è suddivisa in dicasteri. Ogni membro del Municipio assume la direzione di un dicastero. La ripartizione viene fatta dal Municipio. Essa va pubblicata.

Art. 47

Gestione

I membri del Municipio devono sorvegliare le pratiche che sono di loro competenza, compiere i richiesti atti d'ufficio e riferirne in Municipio. La decisione spetta esclusivamente al Municipio. Il Municipio può conferire al capodicastero la competenza di evadere questioni di secondaria importanza.

Art. 48

Sindaco

Il Sindaco dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio.
Il Sindaco prepara l'elenco delle trattande del Municipio e provvede unitamente agli altri membri del Municipio all'esecuzione delle decisioni adottate.
In casi urgenti egli può adottare, in via provvisoria, le necessarie disposizioni cautelative.

c) La Commissione di revisione

Art. 49

Composizione

La Commissione di Revisione si compone di tre membri e di un supplente. Essa si costituisce da sè.

Art. 50

Compiti

La Commissione di revisione, al più tardi dopo ogni chiusura dei conti comunali annuali, verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve stendere rapporto scritto all'Assemblea comunale e formulare proposte.
I revisori possono verificare i conti anche nel corso dell'anno.
Su constatazioni di secondaria importanza la Commissione di revisione può stendere uno speciale rapporto al Municipio.

III. RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Scuole

Art. 51

**Consiglio
scolastico**

Il Consiglio scolastico si compone di 5 membri e dispone di due supplenti. Restano riservate le convenzioni con altri comuni. Esso si costituisce da sè.

Il Consiglio scolastico tiene un protocollo delle proprie trattande.

Art. 52

Compiti

Il Consiglio scolastico cura l'applicazione della legislazione scolastica della Confederazione, del Cantone e del Comune. Esso dirige e sorveglia l'andamento delle scuole comunali.

Art. 53

Competenze

Al Consiglio scolastico, oltre alle competenze attribuitegli dalla legge scolastica cantonale, incombono:

1. nella sua qualità di autorità di nomina, la nomina e l'esonero degli insegnanti;
2. la preparazione del regolamento scolastico per l'Assemblea comunale;
3. il mantenimento in buono stato delle aule scolastiche e la dotazione di materiale didattico.

Per l'acquisto di materiale didattico e scolastico il Consiglio scolastico dispone di un credito annuale stabilito dal regolamento di Gestione. Del resto le competenze finanziarie nel campo scolastico rientrano in quelle degli organi ordinari del Comune.

Art. 54

**Stipendio degli
insegnanti**

Lo stipendio degli insegnanti viene corrisposto conformemente all'ordinanza cantonale sugli stipendi.

2. Foreste

Art. 55

**Amministrazione
forestale**

L'Amministrazione forestale è curata dal Municipio conformemente alle vigenti disposizioni legali e all'ordinamento forestale approvato dal Governo.

3. Costruzioni e strade

Art. 56

**Commissione
costruzioni**

Le costruzioni e le strade sono sorvegliate dal Municipio. I doveri e le competenze della Commissione costruzioni sono stabiliti dalla legislazione sulle costruzioni.

4. Alpi e pascoli

Art. 57

Alpi e pascoli

Al Municipio incombe l'applicazione dei regolamenti sugli alpi e pascoli promulgati dall'Assemblea comunale. Esso esercita la sorveglianza su tutti gli alpi e i pascoli.

5. Protezione civile

Art. 58

**Commissione
per la protezione
civile**

La Commissione per la protezione civile si compone di tre membri. I compiti e i lavori incombenti alla Commissione scaturiscono dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

6. Polizia del fuoco

Art. 59

Pompieri

La polizia del fuoco viene esercitata dal Municipio e dal comandante del corpo pompieri conformemente al regolamento approvato dal Dipartimento costruzioni e foreste.

7. Cancelleria comunale

Art. 60

Compiti

La cancelleria comunale dipende dal Municipio. Essa cura la contabilità ed espleta le funzioni demandate dal Municipio. In particolare la cancelleria esegue le decisioni e le disposizioni municipali in quanto ciò non incomba al capodicastero.

Art. 61

**Segretario
comunale**

Il Segretario comunale dirige la cancelleria e sorveglia il personale dell'Amministrazione.

Egli redige il protocollo dell'Assemblea comunale e delle sedute del Municipio e ha voto consultivo in quest'ultime.

IV. FINANZE, IMPOSTE ED ALTRI TRIBUTI

Art. 62

Consistenza del patrimonio

Il patrimonio del Comune è composto da:

- a) le cose destinate all'uso pubblico quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS, art. 148 e 149 LI al CCS);
- b) i beni amministrativi, cioè le cose e i fondi finanziari che per la loro essenza sono messi al diretto servizio dell'Amministrazione quali sarebbero edifici amministrativi, palazzi scolastici, istituti di pubblica assistenza, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua, officine di erogazione dell'energia elettrica e del gas, impianti di eliminazione dei rifiuti, impianti di spegnimento degli incendi, cantieri, campi sportivi ecc.;
- c) il patrimonio di godimento cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritto di vago pascolo, di far legna e di pascolazione, sfruttamento di inerti;
- d) i beni patrimoniali quali sarebbero capitali, denaro contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà del Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

Art. 63

Amministrazione

Il Comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio. Esso deve curarne il mantenimento e cercare di ottenere il miglior reddito possibile.

Il conto patrimoniale dev'essere collocato su basi solide mediante riserve e ammortamenti programmati.

Art. 64

Tassa di godimento e partecipazione alle spese; tassa d'uso

Per la concessione di godimento il Comune preleva le relative tasse conformemente alla legge sui comuni.

Il Comune può inoltre esigere dagli aventi diritto al godimento un contributo alle spese adeguato ai benefici effettivamente tratti.

Quale compenso per benefici derivanti dall'aumentato uso pubblico di concessioni o permessi il Comune riscuote tasse che corrispondono, di regola, al valore del beneficio.

Art. 65

Tributi preferenziali

Se il Comune costruisce un'opera o un impianto che costituisce un particolare vantaggio per determinate persone o per determinati enti immobiliari esso deve prelevare, sulla base di speciali leggi e regolamenti comunali, un contributo alle spese dell'opera corrispondente a questi vantaggi.

Sussidiariamente, per la ripartizione delle spese, vale il diritto cantonale.

Art. 66

Tasse

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse d'utilizzazione di opere, di imprese e d'impianti da esso costruiti ed esercitati; il relativo importo è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali.

Quale risarcimento per una determinata richiesta all'Amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad esempio il rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse di cancelleria.

L'importo delle tasse va di regola stabilito in modo tale che il ricavo possa coprire almeno le spese e il tempo impiegato.

Art. 67

Imposte

Se le rimanenti entrate non sono sufficienti a far fronte alle spese ordinarie e all'estinzione dei debiti secondo il piano d'ammortamento e degli stanziamenti straordinari, il Comune conformemente alla legge tributaria comunale preleva dalle imposte. La legge tributaria richiede l'approvazione del Governo il quale ne esamina la legalità.

Sussidiariamente vale per il Comune la legislazione cantonale sulle imposte.

Art. 68

Tasse di soggiorno

Il Comune preleva una tassa di soggiorno da destinarsi all'incremento della stazione climatica e alle attrezzature o a manifestazioni.

Il Comune può delegare la riscossione della tassa di soggiorno a un ente di cura o turistico.

V. COMUNE PATRIZIALE

Art. 69

Diritti

I diritti dei patrizi nell'ambito del Comune politico sono fissati dalla legislazione cantonale.

VI. COMUNE PARROCCHIALE

Art. 70

Comune parrocchiale

I diritti del Comune parrocchiale sono garantiti dalla costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71

Revisione

Il presente statuto può essere riveduto totalmente o parzialmente. Qualsiasi revisione è da sottoporre all'approvazione del Governo.

Art. 72

**Abrogazione di
disposizioni
contrarie**

Il presente statuto sostituisce quello del 6 febbraio 1961.
Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Art. 73

**Entrata in
vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale del 27 aprile 1979.

Così deciso dall'Assemblea comunale del 27 aprile 1979.

Approvato dal Governo dei Grigioni secondo decreto N. 1244 del 21 maggio 1979.